# **QUADERNI FIORENTINI**

per la storia del pensiero giuridico moderno

49

(2020)

### LA CONCEZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA NEL DIRITTO COMUNE

1. Un problema metodologico dello studio dell'imposta. Stato, supremazia, consuetudine. — 2. I tributi come norme particolari nei giuristi di diritto comune. Oneri personali e oneri reali. — 3. La natura proprietaria degli oneri reali. — 4. Dagli oneri reali agli oneri patrimoniali. — 5. Conclusioni. Un sistema fiscale fattuale e particolaristico.

1. Un problema metodologico dello studio dell'imposta. Stato, supremazia, consuetudine.

La storia dell'imposta presenta sempre il rischio dell'ambliopia metodologica: assumere una prospettiva e ritenerla l'unica in grado di esaurire il problema, quasi a voler atrofizzare la percezione di prospettive ulteriori, che potrebbero solo portare indebite complicazioni.

L'ipotesi generalmente seguita dalla storiografia è che la storia della tassazione si identifichi con la storia dello Stato (¹). Un assunto che si può predicare in due diverse prospettive. La prima: il potere di un soggetto di rendersi unilateralmente creditore di un altro presuppone una sua capacità di comando. La seconda: se lo Stato è, innanzitutto, concentrazione di poteri, ciò implica la capa-

<sup>(</sup>¹) G. Ardant, Politica finanziaria e struttura economica degli Stati nazionali moderni, in La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale, a cura di Ch. Tilly, Bologna, il Mulino, 1984, p. 154: «L'imposizione di tasse e la loro esazione potrebbero sembrare argomenti di interesse esclusivamente specialistico. Certi scrittori di scienza della politica hanno sovente manifestato l'impressione che i problemi fiscali siano degni d'attenzione solo nella misura in cui essi possano venire spiegati in termini di distribuzione tecnica di obbligazioni pubbliche: essi pensano insomma che una volta posto il principio, la sua effettuazione non presenti seri problemi».

cità di prelevare forzosamente la ricchezza prodotta dai sudditi, cosa necessaria per svolgere le maggiori funzioni di cui il potere si onera e, allo stesso tempo, strumento per governare l'economia (²).

Il problema della struttura giuridica dell'imposta è stato, di conseguenza, ridotto a semplice dettaglio tecnico di un processo politico. Se il prelievo fiscale è per definizione l'effetto di una coazione, il tema centrale per lo studio della tassazione è verificare quando e come nasca il potere del principe verso il patrimonio dei sudditi, mentre la ricostruzione della fattispecie può essere lasciata a un manipolo di sparuti entusiasti, poiché l'analisi degli elementi del rapporto obbligatorio che consegue dall'applicazione di tale potere non può aggiungere nulla — in tesi — alla descrizione della sua natura (3).

<sup>(2)</sup> Ipotesi, questa, sottesa fin dai primi studi storici sull'imposta, in cui convivono spesso due istanze antitetiche: trovare le radici dell'imposta moderna nelle epoche più lontane possibili, dimostrando la continuità dell'istituto, ma riaffermando al contempo l'incompatibilità tra modelli statuali e modelli feudali. Un dissidio che può essere composto solo riferendo l'imposta a un generico « potere sociale » che, nella sua indeterminatezza, riesce a comprendere qualsiasi fenomeno di prelievo di ricchezza, sotto qualsiasi forma, senza però porsi il problema della struttura giuridica. J. J. CLAMAGERAN, L'imposta dei tempi romani barbari e feudali in Francia, Padova, Cedam, 1961, p. 3.

<sup>(3) «</sup>Il potere di esigere tasse era visto a buon diritto una delle prerogative fondamentali dell'autorità politica e dell'esercizio della sovranità, prerogative che erano attribuite a 'reges, imperatores et respublicae perfectae' ». L'incipit del saggio di L. PEZZOLO, Tassare e pagare le tasse tra Medioevo e prima età moderna, in Historiae: scritti per Gherardo Ortalli, a cura di C. Azzara e al., Venezia, Ca' Foscari, 2013, p. 237, è esemplificativo dell'assunto metodologico seguito dalla storia generale (preferisca o meno fregiarsi dei gradi di storia 'economica' o 'finanziaria'): il prelievo di ricchezza da parte del potere politico è sempre un «potere di esigere tasse», a prescindere da come esso si esprima tecnicamente. In altri termini, ove è una tassa, lì la sovranità esiste per definizione. L'ipotesi da cui parte la metodologia giuridica è opposta: dal fatto che, in una data esperienza, il prelievo di ricchezza possa essere costruito come una costituzione unilaterale di un rapporto obbligatorio, non deriva necessariamente che, in altre, lo stesso risultato economico e politico possa essere conseguito solo a partire da una struttura diversa, come, ad esempio, la rei vindicatio, che non presuppone la sovranità, ma il dominio, che è cosa diversa, almeno per il giurista. Che il problema della struttura giuridica del rapporto impositivo possa apparire inutile allo storico generale, è indice del diverso ruolo che il tema della tassazione assume quando è indagato come fenomeno storico rispetto a quando è analizzato nella sua autonomia

Studiare l'imposta significa così analizzare la sovranità: che in un dato contesto si sia tassato il consumo di certe derrate e in altri l'esercizio di talune attività importa poco, atteso che queste forme di prelievo fiscale, pur così diverse, derivano tutte da un potere unilaterale che è stato, per definizione, libero di crearle e modificarle secondo le sue necessità. È stato facile, a questo punto, anche per gli storici del diritto invertire i termini dell'equazione e trovare la sovranità in pieno medioevo, attribuendola a chiunque fosse stato creditore di una qualsiasi minima prestazione si fosse meritata il nome di fodro o gabella, di rotaticum o pedagium, solo per citare i primi esempi che affollano una parte della dottrina (4). Ovunque si possa trovare l'obbligo ad una prestazione che non abbia origine in una controprestazione economicamente apprezzabile, il titolo può essere solo la causa impositionis, una fattispecie di diritto pubblico che presuppone comunque la capacità di un soggetto preminente di legare dei sudditi al proprio libero volere.

concettuale di istituto giuridico. Per la storia generale, il tema si traduce in un'ampia categoria — la fiscalità — laddove per il metodo giuridico il tema è dato dal titolo del prelievo, che può raggiungere una finalità fiscale senza avere una struttura tributaria (si pensi alle privative e ai monopoli, ad esempio). Sui diversi linguaggi impiegati dalla storiografia generale sul tema della fiscalità si veda anche L. PEZZOLO, La storiografia più recente sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità, in « Rivista di Storia finanziaria », 10 (2003), pp. 33-77, con un'ampia rassegna dei contributi più recenti.

<sup>(4)</sup> Una tendenza ben riassunta, criticamente, da G. Liberati, *Tributi (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 45, Milano, Giuffrè, 1992, p. 106, ove ampia bibliografia. Il caso del *fodrum* (foraggio) è esemplificativo di come la dottrina storicogiuridica abbia costantemente riportato a un'idea di Stato (seppur minima) oneri reali di chiara matrice consuetudinaria, come appunto il diritto del principe a chiedere derrate per il sostentamento suo e dei propri accoliti a chi abitasse i luoghi da lui percorsi in visita. N. Tamassia, *Le origini storiche del fodro*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», II (1929), poi in Id., *Scritti di storia giuridica*, vol. I, Padova, Cedam, 1964, vede nel *fodro* una prestazione che diventa imposta allorché assume, pur mantenendo il nome germanico, le caratteristiche dell'*annona* romana (*Scritti*, cit., p. 524 e ss.). C. Brühl, voce *Fodrum* (*regale*), in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, vol. 1, Eric Schmidt Verlag, 1971, vede nell'Imperatore Ottone I colui che ha fatto del *fodrum* l'archetipo dell'imposizione diretta, quale si ritroverà poi nei liberi comuni italiani del 1200, ancora una volta senza interrogarsi sulla struttura giuridica del rapporto, opera inutile, una volta afferrato ciò che sembra un principio.

Individuata la *causa impositionis*, è così indifferente che il tributo colpisca il reddito prodotto, l'esercizio di un'attività o il consumo di derrate (<sup>5</sup>).

Che ciò conduca a percepire l'esistenza di un'organizzazione statuale anche in pieno medioevo, può non rappresentare un problema per chi vede nel diritto comune un ordinamento legislativo, quindi centrato per definizione su una sovranità, per quanto incompleta e affievolita (6). È sufficiente sottintendere che un principio di sovranità, se pure non governava integralmente le relazioni giuridiche tra privati, riusciva a farlo per quelle di diritto pubblico, senza porsi l'onere di provare se un diritto pubblico effettivamente esistesse e scontrandosi, peraltro, con la prova contraria data dal fatto — pacificamente ammesso — che molte ipotesi di *tributa* avessero, in quell'ordinamento, tutti i tratti di un negozio tra privati (7).

Il sospetto che questo semplice paradigma non tenga è che, quando le fonti del diritto comune vengono lette — per caso fortuito — dal giurista positivo, specialista del diritto tributario, questi non si stupisce che un tributo sia costruito sulla consuetudine e non su norme imperative di legge, per come non trova strano che molti tributi siano ricostruiti dai giuristi dell'epoca su paradigmi privatistici (8).

<sup>(5)</sup> E. CORTESE, Intorno alla «causa impositionis» e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali, in Studi in onore di Achille Donato Giannini, Milano, Giuffrè, 1960, p. 393, ora in Id., Scritti, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999, t. I, p. 231, ove si riafferma l'immagine di un ordinamento statuale che si contrappone nettamente all'ordinamento feudale, questo fatto di abusi e tirannie, il primo di una «legittima, sovrastante autorità» che, sola, può fondare la dimensione giuridica del tributo, altrimenti espressione di un potere casuale nell'origine e arbitrario nell'esercizio.

<sup>(6)</sup> Un problema di prospettiva lucidamente esposto da P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 228.

<sup>(7)</sup> Si vedano gli esempi riportati da CORTESE, cit., pp. 360-361 (*Scritti*, cit., pp. 190-191), i quali evidenziano come l'appellativo di *tributum* venisse destinato — da fonti latine del primo medioevo, altrimenti insospettabili — al canone che il colono versava per aver preso a livello un fondo qualsiasi. Come vedremo oltre, ci si può stupire di tali usi lessicali solo se si considera il canone livellario come la controprestazione di una moderna locazione, non il titolo ricognitivo di una proprietà.

<sup>(8)</sup> A. Berliri, L'ordinamento tributario della prima metà del sec. XIV nell'opera di Bartolo da Sassoferrato, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 21-22, pone lucidamente la que-

Colpito da altra — più felice — ambliopia, il tributarista è abituato a invertire i termini della questione e a guardare, così, innanzitutto alla struttura del rapporto d'imposta, per poi derivare da questa gli elementi indefettibili della norma tributaria: presupposto, base imponibile e aliquota. La supremazia del soggetto attivo di imposta non può essere tra questi elementi: la norma tributaria è qualsiasi fattispecie che descriva un prelievo forzoso che abbia come condizione un qualsiasi fatto economicamente rilevante. Tale fattispecie, in stretta ipotesi, può ben essere descritta da una fonte materiale e costruire l'imposta come un contratto tra privati (9).

Queste due prospettive non sono conciliabili e noi non diremo che la verità sta nel mezzo.

L'occhio del giurista positivo, proprio perché guarda nello specifico del rapporto giuridico, vede meglio e più lontano, in questo caso. Se la sua visione va corretta, non è per integrarla di erudite iniezioni di storia politica o dotte citazioni di fonti manoscritte, ma delle caratteristiche intrinseche della consuetudine medievale, in sé diversa da quella che il giurista odierno ricava dai principi dei moderni ordinamenti legicentrici.

stione: «Un'ulteriore conseguenza della mancanza di autonomia del diritto tributario è l'assenza di qualsiasi norma o principio di ermeneutica ad esso speciale. Il che è ben facilmente comprensibile: è ovvio infatti che se le leggi che disciplinano l'imposizione e l'applicazione dei tributi non si differenziano dalle altre leggi del Corpus iuris o del diritto statutario, non può neppure sorgere il problema se tali leggi debbano interpretarsi in base agli stessi principi che valgono per le altre leggi o in base a principi diversi; al massimo si sarebbe potuto dubitare se tutte le leggi che impongono oneri (munera) ai sudditi o tutte le leggi regolanti rapporti tra i sudditi e il Fisco dovessero interpretarsi in modo diverso dalle restanti leggi». Il caso fortuito che porta uno dei protagonisti dell'autonomia del diritto tributario a occuparsi di Bartolo da Sassoferrato è la guerra, che lo conduce in un paese nella cui biblioteca comunale trova un esemplare dei commentaria, per come Berliri stesso ricorda nella prefazione.

<sup>(°) «</sup>Potrà sicuramente stupire chi non pensa ad altra fonte di produzione delle norme giuridiche se non alla legge scritta lo scoprire che in altri tempi la consuetudine potesse prevalere sul diritto scritto. Tuttavia, a ben vedere, in campo fiscale la consuetudine garantiva dagli abusi non meno bene (o male) del principio di legalità». Questa lucida premessa, che si ricercherebbe invano in molta della meno recente letteratura storico-giuridica in argomento, è di F. Bosello, nella sua introduzione alla ristampa dell'opera del Berliri, cit., Milano, Giuffrè, 1997, pp. VII-VIII.

La visione del positivista vuole che attraverso gli elementi della diuturnitas e dell'opinio iuris ac necessitatis si crei una fattispecie astratta e generale in tutto eguale a quella creata dalla legge. La differenza tra consuetudine e legge esiste su un piano formale: la legge è la norma posta da un soggetto legittimato; la consuetudine è l'erronea presupposizione da parte dei consociati che una legge esista e che esprima una certa fattispecie, la quale diventa norma con la continua osservanza.

Il giudice è così chiamato ad accertare la consuetudine nella sua esistenza oggettiva: essa può dirsi esistere per la parte che la invoca se e solo se il giudice possa motivare che essa esista per qualsiasi altro consociato si trovi in quella stessa posizione sostanziale. Un indice di questa dimensione obiettiva è dato dalla possibilità di repertare e descrivere le consuetudini in raccolte, attribuendo loro a posteriori quella forma che alla legge appartiene fin dall'inizio.

Dato questo modello di consuetudine, è agevole ipotizzare in astratto che, in ordinamenti antichi, un tributo possa essere creato da una fonte diversa dalla legge, pur sempre presupponendo che tale fonte descriva la propria fattispecie per come farebbe, al suo posto, la legge.

Partendo da questa concezione, tuttavia, si giunge alla conclusione che la struttura del tributo sia indipendente dalla struttura della norma tributaria: una tassa sul consumo si imporrà a chiunque acquisti la merce colpita e un'imposta sugli immobili preleverà una parte del valore capitale degli stessi nello stesso modo, a prescindere dal fatto che la sua fonte sia la legge scritta o la consuetudine materiale. Il che implica che, quando un giurista medievale descrive un dato tributo, esso si intende fosse applicato indifferentemente a chiunque avesse integrato il medesimo presupposto. Il fatto che le stesse fonti dicano che una data imposta si applichi a certi soggetti e non ad altri può essere agevolmente ricostruito sull'esistenza di altre consuetudini di esenzione (10).

La consuetudine medievale è però altra cosa: essa viene accertata dal giudice come norma specifica tra le singole parti di un

<sup>(10)</sup> BERLIRI, L'ordinamento tributario, cit., p. 46.

giudizio, creata dai loro comportamenti anteriori, e non per questo è immediatamente opponibile a terzi estranei al giudizio, anche se si trovino in una posizione sostanziale affine a una delle parti. È necessario che detti terzi siano fatti oggetto della stessa pretesa e che, in caso di inadempimento, vengano citati in un autonomo giudizio e che una stessa consuetudine possa essere accertata anche nei loro confronti, perché esplichi gli stessi effetti.

Su questo momento tecnico si traduce una categoria ben nota dell'esperienza giuridica medievale: il particolarismo, la concezione della norma come qualità delle cose, che attende di essere accertata in confronto con i soggetti che hanno una relazione con esse. Questo saggio non ha quindi per oggetto uno studio comprensivo delle varie tipologie di imposta nel periodo storico tra medioevo e Antico Regime, ma solo l'analisi di uno specifico nucleo dogmatico di diritto comune, costruito dai giuristi due-trecenteschi, che costituirà il livello disciplinare con cui dovrà misurarsi lo Stato di antico regime nei secoli successivi (11).

# 2. I tributi come norme particolari nei giuristi di diritto comune. Oneri personali e oneri reali.

La prima questione da affrontare è dunque se, per diritto comune, il rapporto giuridico d'imposta si costruisca o meno su norme astratte e generali. A guidarci sarà la classificazione che i giuristi danno dei *munera* a partire da una precisa *sedes materiae*, la *l. Placet, C. de sacrosanctis ecclesiis*, nota all'edizione critica come C. 1.2.5, una costituzione di Onorio e Teodosio del 412 d.C. con cui si tiene immune la Chiesa dall'espropriazione forzata per debiti fiscali, affinché i beni « *caelestium secretorum dedicata* » non siano lordati dalla feccia di oneri sordidi, così testualmente (12). In esten-

<sup>(11)</sup> B. CLAVERO, Hispanus fiscus, persona ficta. Concepción del sujeto político en el ius commune moderno, in «Quaderni fiorentini», 11/12 (1982-83), mostra efficacemente, sul terreno di quella non sospettabile entità statuale che fu il Regno di Spagna nei secoli XVI-XVIII, l'estrema difficoltà che il potere politico aveva nel distaccarsi dalle soluzioni del diritto comune classico, costantemente intese come l'unica possibilità di costruire giuridicamente il prelievo.

<sup>(12)</sup> C. 1.2.5.: «Placet rationabilis consilii tenore perpenso destricta modera-

sione di questo principio, la costituzione stabilisce che alla Chiesa non possa essere applicato alcun tributo straordinario — come il *superindictum*, il tributo che veniva richiesto nelle provincie in aggiunta a quello ordinario, che altro testo del Codex vuole sottoposto ad autorizzazione imperiale — a meno che non si tratti di far fronte a un'esigenza improvvisa, una *repentina sarcina* (13).

I giuristi medievali daranno al termine *sordidum* uno specifico significato tecnico, che esso non ha nel testo di partenza. I *munera sordida* saranno così quelli che consistono nella prestazione di un lavoro manuale, di cui non possono mai essere gravati gli ecclesiastici (<sup>14</sup>). A questi, essi affiancheranno dei *munera honesta*, parimenti consistenti nella prestazione di un servizio che però, per non essere esclusivamente manuale, può essere richiesto anche a persone di condizione elevata (<sup>15</sup>).

Azone, utilizzando termini che trova in altri testi del *Corpus iuris*, distingue questi oneri in *angaria* e *parangaria*: i primi consistono nella pura prestazione di un'opera attraverso il lavoro ma-

tione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbium singularum habeantur immunes. prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne praedia usibus caelestium secretorum dedicata sordidorum munerum faece vexentur».

<sup>(13)</sup> Così prosegue il testo di C. 1.2.5: «nihil extraordinarium ab hac superindicticiumve flagitetur, nulla translationum sollicitudo gignatur, postremo nihil praeter canonicam illationem, quam adventiciae necessitatis sarcina repentina depoposcerit, eius functionibus adscribatur. Si quis contra venerit, post debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrilegos iure promenda est, exilio perpetuae deportationis uratur.». Il testo in tema di *superindictum* cui si fa sopra riferimento è una costituzione del 382 d.C. di Graziano, Valentiniano e Teodosio, riportata nel Codex come *lex unica* del titolo omonimo (C. 10.18.1). In esso si stabilisce che tale tributo integrativo non poteva essere richiesto dai soli prefetti, ma necessitava dell'autorizzazione imperiale.

<sup>(14) «</sup>Item in retinendo, ut circa munera contingit, in quibus ita divido, quia alia sunt sordida: ut calefactio balnei, custodia aquueductus, et similia, quae specificantur in ff. de muneribus et honoribus. l. munerum usque ad illum § patrimoniale». AZONE. Summa Codicis, ed. Venezia. 1566. tit. de sacrosanctis ecclesiis. n. 8 (col. 10).

<sup>(15)</sup> Un dato che si ripeterà costantemente negli apparati del diritto comune. Si veda, ad esempio, Odofredo: «Munera sordida sunt, quae non praestantur cum honestate personae, sed cum utilitate, ut calcis coquendae, arenae fodiendae lapidis cedendit et haec munera non indicuntur honestis personis, sed vilibus, ut puta, rusticis». In primam Codicis partem, ad l. Placet rationabilis C. de sacrosantis ecclesiis, n. 5 (ed. Lugduni, 1550, fol. 9 va.).

nuale, i secondi nella prestazione di un servizio con mezzi pagati dallo stesso onerato. Questi oneri, anche se richiesti in via ordinaria, non possono essere imposti agli ecclesiastici, i quali non possono essere costretti a prestare opere o servizi manuali. La Chiesa resta così soggetta solo a una terza specie di *munera*, quelli *rerum tantum*, che hanno ad oggetto la sola prestazione di cose (16).

Si crea così negli apparati una prima distinzione dei *munera* sulla base dell'oggetto della prestazione, che porterà i giuristi successivi a una tripartizione, la quale, se pure non compare nella Glossa Magna, animerà tutti gli apparati dalla metà del Duecento in poi: quella tra oneri personali, reali e misti. I primi sono quelli che hanno ad oggetto solo un'opera prestata dall'onerato senza concorso delle sue risorse patrimoniali: un insieme vastissimo, in cui si comprendono tanto i lavori manuali più infimi, come la cottura della calce o la bagnatura degli zoccoli dei cavalli, e perciò detti *sordidi*, quanto altri, detti per converso *honesti*, tra cui si comprende l'ufficio di tutore, o quello di giudice, ad esempio (17).

I giuristi successivi introdurranno ulteriori distinzioni in questa specie di *munera*, utilizzando le categorie del *sordidum* e dell'*honestum*, ma senza modificarne l'estensione complessiva (18). Lo

<sup>(16) «</sup>Honesta alia sunt ordinaria, alia extraordinaria. Item ordinaria alia sunt angaria, alia parangaria, alia rerum. Angaria seu parangaria non subit ecclesia...Sunt autem angaria quae consistunt in exhibitione operae. Parangaria, quae in exhibitione operae consistunt et sumptu. Rerum tantum, ut tributa quae autem ea sint, dicitur ff. de muneribus et honoribus l. munerum (secunda) § mista. Rerum vero subit, praeter superindictum, quod est ordinarium ut ff. de muneribus et honoribus l. munerum usque ad illum § patrimoniorum [...] ». AZONE, Summa Codicis, cit., nn. 8 e 9.

<sup>(17) «</sup>Munera personalia quae consistunt in persona tantum et non in expensis pecuniae, vel sumptu rei sunt huiusmodi: esse tutorem pupilli, vel curatorem adulti. Hoc est munus personale tantum: quia consistit in persona tantum nec est necesse quod ipsi expendant de sua pecunia in re pupilli, vel adulti. Item est personale munus tantum esse syndicum, quod est nomen grecum, sed latine dicitur defensor, quia consistit in persona tantum: nam pro universitate non facit sumptus de pecunia sua, imo debet ab universitate habere sumptum quem facit. Item officium iudicandi est personale munus tantum: quia consistit in persona tantum...». Odofredo, *in primam Codicis partem*, cit., n. 4 (fol. 9 rb).

<sup>(18)</sup> Guillaume de Cunh distinguerà i *munera personalia* in tre classi. La prima è quella dei *munera* cui è annesso un *honor*, come quello di giudice. I secondi sono i sordidi, oneri puramente manuali. I terzi sono quegli oneri non sordidi, perché non

stesso deve dirsi per i *munera mixta*, una specie che si sovrappone perfettamente ai *parangaria* di Azone, la quale comprende tutti quei servizi che devono essere resi dall'onerato a spese proprie e che quindi uniscono un elemento personale e uno reale (19). L'esempio generalmente adoperato è quello di chi deve andare in guerra al fianco di un qualche signore, provvedendosi di armi e cavallo con i propri mezzi.

Lo scarso interesse definitorio verso queste due specie di *munera* si spiega agevolmente col fatto che essi non sono suscettibili di aumentare o diminuire. Il servizio personale si presta *cura animi et labore corporis interveniente*, secondo la definizione di Jacques de Révigny: il soggetto passivo è onerato del raggiungimento di uno scopo, nobile o infimo che sia, non della prestazione di una quantità di lavoro di cui possa essere data una valutazione in termini economici, tanto da poter essere surrogata dalla prestazione di una somma di denaro o dalla sostituzione di un terzo all'obbligato, nel caso dell'inadempimento di questi (<sup>20</sup>).

Ciò è vero tanto per gli oneri personali, che per quelli misti, in cui l'esborso cui è costretto l'onerato è funzionale solo alla cura che egli intende porre nello svolgimento del compito che gli tocca. Restando all'esempio consueto agli apparati, che il milite voglia andare in guerra con corazze splendenti è del tutto affar suo, e nes-

consistono in un'attività manuale, cui però non è connesso alcun *honor* specifico, ed è il caso del tutore o del curatore. GUILLAUME DE CUNH, *super Codicem*, ad l. *Neminem* C. *de sacrosanctis ecclesiis*, n. 2, ed. Lione, 1513, fol. 6 va.

<sup>(19) «</sup>Munera mixta, id est personalia et realia sunt consistentia in labore in persone et sumptu rei, vel pecuniae, sicut est ut quilibet teneatur ire exercitum suis sumptibus: est personale, quod personaliter vadit, est reale, quod de suo patrimonio vivit. ». Odofredo, *in primam Codicis partem*, cit., n. 5.

<sup>(20) «</sup>Personalia sunt ea quae cura animi et labore corporis interveniente exhibentur sine pecunie arrogatione, ut quod aliquis teneatur ire in exercitum regis pecunia regis, illud est munus personale...Mixtum est quod interveniente cura animi et corporis labore et cum hoc interveniente pecunie erogatione exhibetur, ut quod aliquis teneatur ire in exercitum regis sine sumptibus. Munus reale est quod pro rebus ipsis praestatur ut cum aliquis debeat duos denarios pro vinea sua, nam res impeditur seu praestatur nec persona fatigatur [...]». JACQUES DE RÉVIGNY, Lectura Codicis (falsamente attribuita a Pierre de Belleperche) ad l. Placet C. de sacrosanctis ecclesiis, ed. Parigi, 1519, fol. 5 vb.

suno potrà tenerlo inadempiente se si presenterà sul campo di battaglia con mezzi rabberciati.

Questa qualità dei *munera* che hanno ad oggetto una prestazione personale sarà costantemente mantenuta dai giuristi per tutto il corso del diritto comune, sia pure affidandola a argomenti diversi. Nel primo Trecento, Guillaume de Cunh pone una questione: posto che un soggetto sia onerato di dare vitto e ospitalità una volta all'anno al signore da cui riceve l'uso di una terra, quando egli si presenti, è lecito che questi, non essendosi recato per più anni in quel luogo, richieda in unica soluzione le prestazioni non godute?

La soluzione non è perspicua. Si può propendere per la tesi positiva, se si considera la *certitudo* del rapporto obbligatorio, ritenendo che esso abbia ad oggetto la fornitura di una certa quantità di derrate all'anno. Si può propendere anche per la negativa, ove si consideri la prestazione come la fornitura del vitto che il signore avrebbe consumato durante la sua permanenza. In questa prospettiva, la possibilità di capitalizzare le prestazioni non godute in precedenza, sia pure in natura, può ben dirsi non appartenere al *munus* originario, portando a un maggiore aggravio dell'obbligato (21).

Ogni incertezza cessa se dalla capitalizzazione in natura si passa a quella in denaro: questa è sicuramente indebita, poiché presupporrebbe di trasformare l'obbligo ad un servizio certo e indivisibile nell'obbligo ad una prestazione fungibile, capace di essere sostituita con un'altra, secondo il suo valore economico (<sup>22</sup>).

<sup>(21) «</sup>Et istum textum inducit Gui. ad quaestionem. Pone quidam tenet fundum a domino ita quod debet istum recipere quolibet anno cum quinque equitibus. Stent per duos vel tres quod non venit dominus: dominus petit illud quod expedisset si venisset. Quaeritur nunquid vasallus teneatur et videtur quod sic cum teneatur ad certum servitium ff. de verborum obligationibus l. stipulationes non dividuntur § plane et....Quid dicendum contrarium tenet ipse per istam legem et infra titulo proximo l. secunda § ad perangaria et pro ista parte videntur iura quod vasallus solum teneatur ad victualia prestanda. ». GUILLAUME DE CUNH, super Codicem, cit., n. 14, fol. 7 vh

 $<sup>(^{22})</sup>$  «Sed si dominus possit convertere in pecuniam victualia esset magnum preiudicium vasalli quare dicam quod non teneatur ei ad extimationem...». *Ibidem*.

Allo stesso modo, Oldrado da Ponte afferma che il *munus* del servizio militare legittima il creditore a pretendere che l'onerato partecipi alla guerra del Re di cui il primo è, a sua volta, vassallo, imponendo così che quegli spenda dei propri averi per armarsi (<sup>23</sup>). Non lo legittima, per contro, a esigere dall'onerato di contribuire in denaro alla somma richiesta dal Re perché sia questi a acquistare armi per tutti i suoi militi. Poiché nessuno può essere giudice in causa propria, un signore non può conoscere del *munus* a lui dovuto e portarlo oltre il suo titolo (<sup>24</sup>). Una soluzione, quella di Oldrado, che sarà seguita dagli autori ancora nel pieno Seicento e oltre (<sup>25</sup>).

Qui è il punto: per il diritto comune il tributo è sempre frutto di un titolo specifico, che lega due soggetti e si trasmette ipso iure ai loro successori. Che il titolo sia dato da un accordo tra le parti o da un atto unilaterale o, ancora, da un fatto materiale, è cosa che non muove i giuristi ad alcuna distinzione nel concetto unitario di *munus*. Un aspetto, questo, pienamente concorde all'ipotesi della consuetudine medievale che abbiamo prima assunto: per essa, la consuetudine nasce da un fatto che è univocamente orientato a questo scopo e si instaura come norma solo tra i soggetti

<sup>(23)</sup> OLDRADO DA PONTE, Consilia seu responsa, n. 234, ed. Venezia, 1560, p. 106. Questo il caso: «Quidam miles tenet tam ipse, quam eius praedecessores tenuerunt per triginta annos et ultra, et sic tenere recognoverunt in feudum franchum, et nobile cum facto fidelitatis certa bona a quondam barone, cui idem miles fecit homagium franchum, et praestitit fidelitatis iuramentum. Demum guerra Guasconiae per dominum regem Franciae indicta dictus baro vasallus regis pro ipsa guerra fecit expensas: modo idem baro indixit dicto militi certam praestationem pecuniarum sibi solvendam per ipsum militem pro dictis expensis ratione feudi praedicti cum idem requisisset prius dictum militem, ut iret cum eo ad exercitum praedictum. Nunc quaeritur an dictum miles, qui ad dictum exercitum ivit per se vel alium propter regis mandatum, et regi obtemperare volens, nihilominus teneatur ad solvendum prestationem praedictam sibi impositam: cum ab ipsa indictione et impositione idem miles duxerat appellandum».

<sup>(24) «</sup>Secundo videndum est de iustitia taxationis, sive pecuniariae impositionis, et in hac indubitanter videtur dicendum, quod iniusta fuerit: quia non potuit esse iudex in causam propriam, ut C. ne quis in sua causa iudicet, vel ius sibi dicat [...]». *Ibidem.* 

<sup>(25)</sup> C. Klock, Tractatus nomico-politicus de contributionibus in romano-germanico Imperio, cap. 2, n. 42, ed. Colonia, 1699, p. 46.

cui questi fatti sono opponibili. Le situazioni giuridiche attive o passive che si accrescono alle parti di questa relazione derivano così da una norma loro specifica, non da una norma generale che abbia prodotto loro un effetto eguale a quello che si produrrebbe ad altri, quando possedessero eguali presupposti.

La vicenda che Guillaume de Cunh e Oldrado da Ponte ci descrivono è, così, perfettamente sovrapponibile a una questione frequentemente trattata dai giuristi di diritto comune per esplicitare gli effetti della consuetudine. Se un contadino va costantemente a servirsi del mulino di un altro soggetto per macinare il grano che produce sul proprio fondo, questo fatto genera una consuetudine, perché il proprietario del mulino, non avendone proibito l'uso in passato, non potrà precluderne l'uso in futuro. Ci si chiede però se il proprietario del mulino possa, su questo stesso titolo, pretendere che il contadino se ne serva, quando questi non volesse più farlo. La soluzione generalmente accettata propende per la negativa: perché il contadino sia obbligato a macinare il proprio grano in quel mulino, occorre che il proprietario gli ingiunga di servirsene e, ove il contadino adempia, nascerà per questo una consuetudine che lo obbligherà a questo comportamento anche per il futuro. Ove, al contrario, non adempia, la consuetudine non potrà dirsi esistente e il proprietario del mulino non avrà verso il contadino una pretesa azionabile in giudizio (26).

<sup>(26) «</sup>Hoc non approbat Petrus et bene, et ideo dic secundum eum, cum quaeritur, numquid per hoc, quod alii usi sunt tali actu sine contradictione, inducatur consuetudo, quantum ad hoc, quod alii similes in simili casu possunt uti aliis invitis, et sic active? Dicendum est, quod sic, licet contradictio facta non fuerit, ut in dicto exemplo. Nam consuetudo non differt a lege, nisi sicut tacitum et expressum, ideo, et c., ut dicta lege, de quibus. Aut quaeritur, numquid inducatur consuetudo, quantum ad hoc, quod compellantur uti tali actu, si uti noluerunt, et sic passive? Et dicendum quod non, nisi contradictio facta fuerit, et illi obtemperaverint. Nam cum statim obtemperatum est, incipit praescribere contra obtemperantem adversarius. Unde si aliquis iverit ad molendinum meum et cum semel ire nollet et contradiceret, voluit quod iret, et nihilominus tandem obtemperavit: tunc incoepi praescribere contra eum, et ideo postea per tempus, quo inducerit praescriptio iverit, potest compelli, ut eat in futurum. Sic dico in proposito et de hoc dixit supra de servitutibis et aqua l. prima et secunda.». Cino da Pistoia, Lectura Codicis, ed. Francoforte, 1578, ad l. Consuetudinis ususque, C. quae sit longa consuetudo, n. 10, fol. 522 r. col. 2.

# 3. La natura proprietaria degli oneri reali.

Questo è il problema per il vassallo di Guillaume e per il milite di Oldrado: accettare l'ingiunzione del signore a pagare in unica soluzione il vitto non goduto o a contribuire alle spese del Re per l'equipaggiamento del proprio esercito significa costruire una nuova norma, destinata a perpetuare i propri effetti nel futuro. Rifiutarsi, contestando la pretesa del signore davanti a un giudice, significa impedire il sorgere di questo nuovo equilibrio di rapporti tra le parti (<sup>27</sup>).

Il fatto però che ciascuno di quei soggetti abbia espresso soggezione rispetto alla pretesa dell'altro, sia esso il proprietario del mulino o il nobile titolare di diritti sulla terra, non implica che da quel titolo nasca uno stesso obbligo per gli altri soggetti che si trovassero nella medesima condizione di partenza. Perché questa si determini, occorre che questi vengano singolarmente intimati e adempiano: se contestano efficacemente, l'obbligo non graverà su di loro (28).

<sup>(27) «</sup> Nam ex quo erant praesentes, consenserunt quoniam in talibus, quae utilitatem publicam respiciunt, assistentes habentur pro consentientibus...Sed dices tu, verum est, ubi tacentes poterant impedire actum, qui agebatur, sed alii non poterant impedire, ergo, etc. ut in regula iuris, eius est velle. Ad quod dicendum est, quod licet extranei non haberent causam appellandi, ut sententiam infligerent, tamen alias poterant de facto contradicere, ut consuetudo non induceretur». Ivi, n. 14, fol. 523 col. 2. PEZZOLO, Tassare e pagare le tasse, cit., dà conto che nel dibattito «politico e ideologico» dal XIII sec. in poi si parlasse spesso di un diritto del contribuente «di opporre un'ampia resistenza — perfino la palese evasione — alle richieste del fisco». La dottrina della contradictio de facto (che non si trova solo in Cino da Pistoia, ma in Bartolo e Baldo) mostra come questo non fosse un diritto soggettivo (che presupporrebbe un titolo già perfezionato in favore del contribuente) ma il fatto dal quale il contribuente intende maturare a sé l'immunità da una consuetudine. In questi termini, l'evasione generalizzata può non essere un comportamento contra legem, ma un'azione ad legem non perficiendam, quindi lecita. Si tenga conto del particolarismo della norma consuetudinaria che, accertata per un soggetto, può non esserlo per un altro, pur in presenza dei medesimi presupposti.

<sup>(28) «</sup> Nam cum agitur de consuetudine inducenda, quae respicit utilitatem publicam, praesentes videntur tacite consentire...sed his obstat, quia alii non poterant illis sententiis contradicere, quia non intererat eorum...ergo tacendo non videntur tacite consentire...Responde si de iure contradicente non poterant, de facto tamen debebant,

La configurazione dei *munera realia* procede sugli stessi principi. In linea generale, il tributo che grava sulle cose viene definito come quello che si paga dalle cose stesse, ossia dalla terra, in base alla sua estensione. Anche qui, tuttavia, la natura del titolo costitutivo non entra negli apparati dei giuristi.

Analizzando il tema centrale della *l. Placet* — la soggezione della Chiesa ai tributi — Jacques de Révigny pone una questione: accertato che la Chiesa non paga tributi su tutti i suoi beni, tale esenzione si estende anche agli acquisti di terreni già gravati da un tributo (<sup>29</sup>)?

Se si seguisse alla lettera il dettato della *l. Placet*, occorrerebbe dire di sì, poiché, con l'acquisto, il terreno entra comunque nel patrimonio della Chiesa. A questa soluzione osta però un fondamentale argomento contrario: ogni bene si trasferisce con i diritti che lo onerano, e la cosa non cambia quando si tratta di tributi, posto che è lo stesso *Corpus iuris* a dire che il fisco diviene titolare dei diritti dei privati, cui succede. Ove si ragionasse altrimenti — continua il Révigny — basterebbe che il contadino trasferisse alla Chiesa il proprio diritto sulla terra che coltiva per liberarsi dagli obblighi verso il suo signore (30).

Si potrebbe certo dire che il *munus reale*, così definito, sia in realtà un canone d'affitto, e che la prestazione abbia così titolo in

ne consentientes videantur...». BARTOLO, in secundam Codicis partem, ad l. consuetudinis ususque C. quae sit longa consuetudo, n. 14, ove riporta l'opinione articolata di Guillaume de Cunh.

<sup>(29)</sup> Una tesi presente in altri apparati limita l'esenzione della Chiesa ai soli terreni specificamente funzionali all'esercizio dei sacramenti, come i fondi dai quali si trae il frumento più chiaro di colore, dedicato alla confezione dell'eucaristia. Cfr. Odofredo, in primam Codicis partem, cit.

<sup>(30) «</sup>Quaero aliquis rusticus tenet in districtu alicuius baronis predium de quo soluit sibi decem quolibet anno. Illud predium dat ecclesie. Numquid ecclesia compellitur solvere illud quod solvebat ille a quo habebat causam? Videtur lege ista esse pro ecclesia quod non. Ex adverso sunt infinite rationes quod sic. Nam res transit cum onere et iure suo argumenta ff. de iure fisci l. fiscum, ubi dicitur quod fiscus utitur iure privati in cuius locum succedit....Item nemini dominorum ius suum detrahi oportet. Haec est ratio quae movet me. Sed si rusticus posset dare fundum ecclesie et ecclesia nihil solveret et sic alius et sic de singulis usque in infinitum totum sibi auferrent, quod esse non debet ». Jacques de Révigny, Lectura Codicis, cit., fol 5 va.

una relazione sinallagmatica tra concedente e concessionario della terra su cui l'onere grava.

È però sufficiente considerare alcuni dati — crediamo, ormai definitivamente acquisiti alla storiografia giuridica — per rendersi conto che qui opera la stessa dinamica della consuetudine sopra illustrata. Il primo: tanto il concedente, che il concessionario, sono proprietari della cosa, l'uno a titolo diretto, l'altro utile. Il che implica che ciascuno ha un suo diritto sulla cosa che può trasferire, tra vivi o mortis causa, senza bisogno del consenso dell'altro. Il secondo: questa situazione può originare tanto da un contratto, quanto da un fatto materiale di appropriazione di una o più tra le utilità di cui il bene può essere causa o, persino, semplice occasione. Il terzo: dati due diritti autonomi sullo stesso bene, l'equilibrio tra le ragioni dell'uno e quelle dell'altro proprietario può realizzarsi esclusivamente sul piano della tutela reale, non di quella obbligatoria. In altri termini, il mancato pagamento del *munus reale* non ha sanzione nella risoluzione della concessione, ma costituisce titolo per la rivendica del bene da parte del concedente. A parti invertite, la mancata rivendica a seguito dell'inadempimento del concessionario può condurre alla prescrizione del diritto del concedente.

In altri termini, il *munus reale* è un peso che si è costituito su un determinato fondo in virtù di un titolo specifico, che riceve validità dalla perpetua osservanza che le parti vi hanno prestato in passato.

Non è per caso che i giuristi del diritto comune affrontino il tema dell'acquisto e della perdita dei diritti enfiteutici per effetto del decorso del tempo a partire da una costituzione dell'Imperatore Anastasio — che diventa per loro la *l. Comperit C. de praescriptionibus triginta vel quadraginta annorum* — con cui si stabiliva che il mancato pagamento del tributo per più di quaranta anni non potesse essere invocato come titolo di liberazione dal relativo obbligo.

Il Révigny, ad esempio, traduce il testo romano in questi termini: il possessore di un fondo su cui grava un tributo è tutelato nel suo possesso anche se non ha mai pagato questo onere, perché nessuno può avocare il suo dominio sulla cosa (31). Se si mantiene

<sup>(31) «</sup>Quidam fundum est tributarium, pro quo fundo debet tributum. Quidam

nel possesso del fondo, tuttavia, il non aver pagato per oltre quarant'anni il tributo non lo esime dal doverlo pagare di lì in poi, poiché il decorso del tempo non gli ha fatto acquistare un'immunità, che si tradurrebbe nell'acquisto di utilità ulteriori ai limiti di quel dominio che gli spetta rispetto al suo titolo (32).

Questo è uno schema generale, che si presenta eguale in qualsiasi relazione giuridica abbia ad oggetto la terra. Chi entra nell'allodio altrui e lo coltiva acquista, con questo suo comportamento unilaterale, un dominio utile sul bene, ma deve per questo riconoscere il diritto del proprietario diretto pagando un canone. Allo stesso modo, chi si impossessa di un bene dell'Imperatore vi acquista lo stesso un dominio utile, ma non può certo prescrivere il rapporto di soggezione, capitalizzando al suo dominio un'utilità che ad esso non compete, come l'immunità dal tributo.

La soluzione di Bartolo non è diversa: chi paga il canone per molti anni acquista a sé un diritto enfiteuticario sulla cosa, in assenza di qualsiasi accordo col proprietario diretto, perché tale atto, importando il riconoscimento del dominio utile, glielo ha fatto usucapire (33). A parti invertite, l'enfiteuta che non paghi il canone per un lungo tempo potrà dirsi liberato dal pagamento dei canoni pregressi, non dall'obbligo di pagarli in futuro, cosa che equivarrebbe all'acquisto della piena proprietà sul bene (34).

possedit fundum illum longissimo tempore nec soluit tributum: numquid est tutus. Dicitur quod sic. Ut non posset ab eo advocari dominium: sed a prescriptione census non est tutus.». Ivi, ad l. *Comperit C. de praescriptione 30 vel 40 annorum*, fol. 347 ra.

<sup>(32) «</sup>Quidam dicunt quod habent allodia, nec tenetur ab aliquo certe utile dominium potest prescribi, unde quod habet rem ab imperatore potest prescribere, nec possit ab eo res advocari, sed dominationem et subiectionem non potest prescribere, et si numquam fuit solutum debet imponi». *Ibidem*.

<sup>(33) «</sup>Item posset intelligi an idem sit in emphyteuta, scilicet an solvendo canonem per triginta annos vel quadraginta praescribat ius emphyteuticum, licet ab initio iura emphyteutica non fuerunt ei concessa, et tunc diceret verum, sicut hac lege permittitur praescribere ius emphyteuticum, salva canonis prestatione». Bartolo da Sassoferrato, in secundam Codicis partem, ad l. Comperit, C. de praescriptione 30 vel 40 annorum, ed. Venezia, 1590, p. 59 v.

<sup>(34) «</sup>Praestatio tributi, quam sit in recognitione universalis dominii, tempore non tollitur, h.d. Est argumentum quod contra prestationem decimarum non possit

Per come è agevole vedere, il giurista medievale non distingue la causa del tributo da quella del canone: comunque lo si voglia chiamare, esso è l'onere che grava su di un fondo non allodiale, ossia qualsiasi terreno sul quale esiste, a qualsiasi titolo, un dominio utile. In questi termini, il *munus reale* non si distingue da quello *personale* o dal *mixtum* altro che per l'oggetto della prestazione, che consiste in beni e non in opere. Resta eguale l'elemento di fondo: il creditore non può aumentare a suo piacimento l'importo del tributo, atteso che il debitore può citarlo dinanzi a un giudice terzo per chiedere di adempiere nella misura originaria. Il creditore, d'altro canto, può adire il giudizio per chiedere che il suo onere rimanga quello stabilito dal titolo, il cui adempimento non rileva per la sua sostanza economica, ma come atto ricognitivo del diritto che il percettore ha sul bene.

## 4. Dagli oneri reali agli oneri patrimoniali.

Il *munus reale*, come definito dai giuristi del diritto comune, non è quindi un'imposta, men che meno sul reddito.

Ancora agli inizi del Seicento, i tributi dovuti dai *rustici* ai loro signori vengono definiti come effetti della proprietà, non della semplice preminenza del creditore (35). Il diritto a percepire dal proprio vassallo una prestazione di qualsiasi specie consegue cioè alla costituzione di un dominio dell'onerato sul fondo, che può trovare come titolo tanto il contratto, che il decorso del tempo. L'esazione del tributo rileva così come momento ricognitivo del dominio diretto del signore, il pagamento come ricognizione del

praescribi. Quaerit glossa an idem sit in emphyteuta. Dicit glossa, quod sic, ut infra eo l. cum notissimi, in fine. Ista quaestio potest intelligi duobus modis. Uno modo, an emphyteuta non solvendo pensionem, liberationem praescribat, et tunc si glossa diceret quod non, male diceret, quia omnis actio et omnis petitio tollitur tanto tempore, ut supra eodem l. sicut. Nec obstat haec lex, quia loquitur de praescriptione quae sit in recognitionem utilis dominii. Item posset intelligi haec quaestio, an idem sit in emphyteuta solvente pensionem, ut non praescribat dominium ». *Ibidem*.

 $<sup>(^{35})</sup>$  Cfr. Klock,  $\it{Tractatus},$  cit., cap. 2, n. 35, ove ampi riferimenti alla dottrina dell'epoca.

dominio utile del vassallo, che non può essere allontanato dal fondo, finché presta il servizio di cui è onerato.

Dato per noi più importante, il tributo non può aumentare all'accrescersi delle necessità finanziarie del creditore o all'aumento di valore del bene gravato: a regolare questa vicenda sarà sempre il titolo costitutivo del dominio, la cui rinegoziazione in senso più gravoso per l'onerato può andare incontro alla presunzione di una coazione da parte del signore, con la possibile declaratoria di nullità del patto da parte del giudice (36).

Inutile quindi partire dalla definizione del Re o dell'Imperatore come *dominus* della terra per cercare quell'imposta che si identifica nello Stato: per questa via non potremmo trovare altro che la ricognizione dei loro diritti sulle cose, comunque costituiti dalla consuetudine e, perciò stesso, immodificabili per loro sola volontà.

L'imposta nasce altrove, su una diversa dinamica consuetudinaria che vede, ancora una volta, Re e Imperatori come elementi puramente accidentali della fattispecie: la ripartizione dei debiti di una collettività, contratti per l'utilità comune ai suoi membri. Tornando agli apparati sulla *l. Placet*, è agevole notare come i glossatori distinguessero i tributi reali cui andava soggetta la Chiesa, da quelli cui era immune, sul criterio dell'ordinarietà. La Chiesa, per Odofredo, era tenuta all'*indictum*, la prestazione che poteva dirsi ordinaria perché costantemente chiesta dall'Imperatore nei cinque anni precedenti, non al *superindictum*, l'onere aggiuntivo che lo stesso avesse preteso di fronte a un periodo di maggiore produttività dei suoli (37). Ciò non avrebbe impedito che la Chiesa andasse

<sup>(36)</sup> Si veda ad esempio, tra i tanti riferimenti contenuti nell'opera di Klock di cui alla nota precedente, quello a GARCIA SAAVEDRA, *Tractatus de expensis et meliorationibus*, cap. 9, n. 57, ed. Colonia, 1737, p. 80, che giunge alla conclusione per cui tutto quanto viene ottenuto dal *dominus* al di fuori del censo che il *solariegus* — il vassallo legato al fondo — deve pagargli «per vim coepisse videatur, ut in hoc vassallo quemadmodum in reliquis, praesumptio metus et coactionis urgeat [...]».

<sup>(37) «</sup>Est indictum spacium quindecim annorum et dividitur per lustra id est per tria quinquennia, ut dixi supra....Sed signori, Imperator non est contentus isto indicto, imo vult superindictum: quia quicquid delirant Reges plectuntur scabini, unde dicit Imperator subditi habent magnam fertilitatem hoc anno: unde bonum est quod

soggetta a una *repentina sarcina*, l'onere dovuto per una necessità improvvisa (<sup>38</sup>).

Questo schema viene reso dai giuristi successivi in modo del tutto diverso: i *munera* reali sono di due specie. La prima è quella dei *munera* che si impongono sulle cose per sé stesse, negli esempi che abbiamo visto prima. A questi tributi la Chiesa va soggetta se sono sempre stati richiesti e pagati come ordinari, salve le ipotesi riconducibili alla *repentina sarcina* di cui parla il testo romano. La seconda è quella dei *munera* che gravano sulle persone in ragione delle cose, come nel caso in cui ciascuno sia chiamato a pagare una somma in ragione dei beni posseduti. Questi non possono vedere la Chiesa come soggetto passivo, anche se vengono richiesti ordinariamente (39).

Tale categoria di *munera* comprende esclusivamente ipotesi di ripartizione pro quota di una spesa fra soggetti tributati di eguale legittimazione passiva, noto alla prassi e alla scienza giuridica col nome di *colletta* (40). Il titolo della ripartizione coincide con la

senciamus ratione fertilitatis aliquid, unde indicimus, id est superindictum alium corbem frumenti hoc superindictum non solvit ecclesia, et de indicto agitur....Unde nota quod ecclesie de suis prediis prestant indictum, quia est regularis prestatio, non superindictum, ut hic colligitur...». Odofredo, *in primam Codicis partem*, cit., n. 2, fol. 8 vb.

<sup>(38) «</sup>Sed dic mihi, quod est repentina sarcina. Audi. Cum Imperator repente transit per aliquem locum et in eodem transitu imponit munera, quod uni imponit certum modum vini, alteri certum modum panis, et sic de singulis et de repentina, quod si aliquis Imperator mittat literas: sciatis quod tali die veniemus, expectamus non venit, sed quid facit? Alia die, dum non expectatur venit, hic est sarcina repentina: onus repentinae necessitatis et in tali munere non excusantur ecclesiae, quod est ordinarium munus et ad hoc facit infra eodem l. neminem et hic est quod vult dicere haec litera.». Ivi. n. 3.

<sup>(39) «</sup>Munus reale est quod pro rebus ipsis praestatur ut cum aliquis debeat duos denarios pro vinea sua, nam res impeditur seu praestatur nec persona fatigatur facit in lege praeallegata § patrimoniorum. Hiis itaque praemissis videndum est quae munera solvat ecclesia et que non.[...] Si queritur de honestis ordinariis et realibus distinguo. Nam quidam sunt realia et indicuntur ipsis rebus gratia rerum, quedam quae persone gratia rei ut si fiat collecta et quilibet solvat pro modo facultatum suarum. Si queritur de realibus quae gratia rerum indicuntur personis, talia munera non subent ecclesiae nec ecclesiasticae personae [...]». JACQUES DE RÉVIGNY, Lectura Codicis, cit., fol. 5 vb.

<sup>(40)</sup> Uno schema, quello del tributo che si impone personae pro rebus che si ri-

causa dell'esborso: far fronte a una necessità, che coinvolge in egual misura una serie di soggetti che riceverebbero, da quel fatto imprevedibile, pari nocumento. L'esempio principe è la guerra: di fronte all'assalto di una popolazione nemica, i proprietari devono contribuire al pagamento della difesa del territorio, che coincide con la difesa delle loro proprietà. Un principio che i giuristi medievali giustificano su testi del *Corpus iuris* lontanissimi dal descrivere relazioni di diritto pubblico, come la *lex Rhodia de iactu* e la sua nota disciplina di redistribuzione del danno fra i proprietari delle merci trasportate per nave, in caso di perimento parziale delle stesse (41).

La disciplina di tali *munera* viene costruita dai giuristi sulle modalità di distribuzione della spesa. Una questione sempre presente agli apparati è se il tributo gravi sui soggetti che posseggono beni fuori dalla comunità che deve ripartire la relativa spesa. Tale problema non può porsi per il *munus personale*: un soggetto può essere richiesto di un servizio, come quello di tutore o di giudice, tanto nella sua comunità originaria, tanto in quella in cui risiede. A fortiori, esso non è configurabile per il *munus reale*: in qualunque cosa esso consista, il tributo segue il bene e l'onere si riflette su chi detiene il corrispondente diritto, anche se non risiede nel territorio in cui il fondo insiste (42).

propone in numerose ipotesi di tassazione su base locale. La «tassa sulle case» introdotta a Milano nel 1561 viene non a caso definita pochi decenni più tardi un «insieme di due specie», l'una reale, l'altra personale. Su questa vicenda M. BARBOT, *Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta. Tassare gli immobili nella Milano d'età moderna*, in «Quaderni storici», 2014, 147, p. 1.

<sup>(41) «</sup>Sed pone aliqui veniunt ad devastandum terram istam. Ibi sunt abbates pecuniosi. Numquid ipsi conferunt? Credo quod sic, quia eorum res agitur. Sic si videtis si plures sint in navi et orta sit tempestas, propter quam merces unius periscunt in mare: ceteri debent tribuere et conferre. Sic in proposito: si patria una patitur tempestatem debet tribuere et certe praesens exercitum bene debet reputari tempestas hoc dico per legem ff. ad legem rodiam de iactu l. prima et secunda». JACQUES DE RÉVIGNY, Lectura Codicis, cit., fol. 5 vb.

<sup>(42) «</sup>Sed venio ad munera patrimonialia iuxta quod sciendum quod patrimoniale munus dupliciter dicitur, uno modo quod principale rebus inducitur, aliud est quod inducitur principale persone pro rebus. Et est differentia inter ista, quia quando inducitur principale rebus attenditur locus ubi res est et ibi potest collectizari licet

La soluzione procede dalla causa che ha dato titolo alla spesa che deve essere ripartita: se questa riguarda tutta la generalità di una popolazione, senza riferimento a un luogo determinato, il tributo si esige sulla base del domicilio, per cui si ripartirà fra i membri di una comunità anche in base ai beni che essi, in ipotesi, posseggono altrove (43). Se la causa della spesa è, al contrario, legata a un luogo determinato, i singoli che vi abitano saranno tenuti a accollarsene una quota solo in funzione dei beni che vi posseggono; ne saranno di conseguenza esentati se i loro averi stanno altrove (44).

Questa tesi, generalmente seguita, non sembra collimare con quella che, in modo altrettanto uniforme, viene data dai giuristi a un problema speculare: lo straniero — il *forensis* — non è tenuto a contribuire alla spesa per i beni che possiede nel territorio ove è indetto il tributo, per come accadrebbe se questo *munus* fosse tra quelli *mere realia* (45).

La distanza tra queste due discipline esiste, in realtà, solo se si parte dall'ipotesi per cui il soggetto che indice il tributo sia un *prius* rispetto al tributo stesso: che il tributo sia deciso dalla comunità di cui il singolo fa parte come da un corpo politico, dotato di una generale legittimazione a impegnare le risorse dei membri i

non fuerit ibi domicilium sed ubi persone indicitur pro rebus attendimus: tunc locum domicilii et personam tanquam principale et ubi est persona et habet domicilium ibi collectizatur, quia ibi praesumitur esse...». Guillaume de Cunh, *super Codicem*, cit., n. 5.

<sup>(43) «</sup>Et dico uno modo quod munus quod inducitur persone pro rebus potest habere duplicem causam, unam generalem quod non concernit certi loci determinationem, ut si princeps mandet ut quicumque habet centum in reditibus teneatur ad equum armatum. Nam ista inditio non concernit magis unum locum quam alium et ideo dicerem quod collectizaretur in loco domicilii et sic intelligo d.l. rescripto § fina ». Ivi, n. 6, fol. 7 ra.

<sup>(44) «</sup>Sed quando indicitur collecta persone pro rebus, si causa inditionis est localis et tunc non tenetur nisi pro patrimonio quod habet in loco illo». Ivi, n. 7.

<sup>(45) «</sup> Sed quaero, cui possit imponi haec collecta. Responde, civibus et incolis tantum d. l. rescripto ff. eo. in fi. et imo si forensis possideret in territorio unius civitatis, non posset sibi imponi collecta, quia cum imponatur personae, licet pro rebus et persona non est subdita, non potest sibi collecta imponi, ut d.l. rescripto in fine ». BARTOLO, in tres codicis libros Commentaria, ad l. unica, C. de mulieribus et in quo loco, n. 25, ed. Venezia, 1590, p. 25.

quali, per ciò stesso, divengono suoi sudditi. Al contrario, la comunità di cui il singolo deve fare parte per essere onerato del tributo che si dirige *personae pro rebus* è, per il diritto comune, un *posterius*: un insieme di soggetti definito dal tributo, sulla base della causa che determina la spesa da finanziare.

Ouando la causa della spesa è riferita a un luogo determinato. difatti, essa va ripartita solo tra i soggetti che ne risentiranno i vantaggi (46). Se si deve provvedere al rifacimento di una strada pubblica, ad esempio, la comunità che deve sopportarne il costo sarà diversa a seconda che la strada sia interna a una città o corra fuori da essa: nel primo caso, la comunità sarà integrata dai proprietari dei fondi finitimi, nel secondo da tutti coloro che hanno possessiones sul territorio che quella strada mette in comunicazione, anche se con essa non confinano (47). Ancora una volta, è il titolo specifico del tributo a dettarne la disciplina e le caratteristiche: l'altera natura del luogo fisico — la via pubblica, le mura della città — individua immediatamente i soggetti chiamati alla sua manutenzione, come l'altera natura di un'etnia individua, altrettanto immediatamente, il principe che deve proteggerla dal nemico, i soggetti che devono prestare il servizio militare e quelli che devono sopportare le spese della difesa (48).

<sup>(46) «</sup>Sed iuxta hoc pone via publica indiget refectione aliquae sunt posteriores quae non sunt proprie viam sed sunt in eodem territorio, quaero numquid quaelibet equaliter conferre teneatur et circa hoc ritius assumo materiam et distinctionem tractatur de via publica vel privata [...] Alia est via mere publica et vocatur regalis et ista duplex: quia quedam sunt vie publicae extra civitatem, et iste sunt mere regales et tales muro finiuntur civitatis. Sed ille quae sunt intra civitatem non sic dicuntur regales, ut ff. de servitute urbanorum praediorum l. finalis et ff. ne quid in loco publico l. secunda § hoc interdictum». Guillaume de Cunh, super Codicem, cit., n. 10.

<sup>(47) «</sup>Si ergo quaeras de refectione viarum quae sunt intra civitates dico quod illa pertinet ad vicinos prout via concernit frontem cuiuslibet domus et pro hoc est text. ff. de via publica l. ediles curules § construant et eodem titulo l. prima in principio sub specie. Si autem quaeras de refectione viarum publicarum extra civitatem dico quod non solum illi qui habent predia convicina imo omnes qui habent possessiones in illo territorio tenentur conferre...», *Ibidem*.

<sup>(48)</sup> Cfr. S. Menzinger, Mura e identità civica in Italia e in Francia meridionale (secc. XII-XIV), in Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, p. 65 e ss. Tutte le vicende di prelievo fiscale finalizzato alla costruzione di mura cittadine descritte nel saggio pos-

L'aspetto da evidenziare è che tale comunità viene ricostruita dai giuristi non come un insieme di soggetti, ma come un'unica persona, dotata per questo di un unico patrimonio. La quota di tributo che graverà sul singolo sarà data dalla frazione che i suoi beni rappresentano del patrimonio totale della comunità. Una questione trattata dai giuristi è quella di uno stesso soggetto che ha domicilio e beni contemporaneamente in due luoghi, entrambi sottoposti alla stessa *colletta*. Questi non può essere richiesto del tributo in una sola tra queste comunità per i beni che possiede nell'altra, *propter diversitatem patrimoniorum*, ossia perché la sua quota deve essere calcolata in rapporto al patrimonio totale della comunità obbligata (49). La conseguenza è che questo soggetto dovrà pagare una diversa aliquota per ciascuna comunità in cui possiede beni, poiché la cifra richiesta alle due comunità, in ipotesi eguale, dovrà ripartirsi in modo diverso per ognuna (50).

# 5. Conclusioni. Un sistema fiscale fattuale e particolaristico.

Sulla base di questo modello di ripartizione del debito, i giuristi costruiranno una disciplina sempre più analitica della colletta, razionalizzando le emergenze della prassi, le varie consuetudini che un potere politico sempre più pervasivo farà nascere nei diversi contesti specifici. L'inadempimento di un membro della col-

sono agevolmente essere comprese nel nucleo disciplinare illustrato da Guillaume de Cunh e fatto proprio dai giuristi successivi.

<sup>(49) «</sup>Pone quod quis habet domicilium in duobus locis quod esse potest....tunc quaero si indicatur collecta persone pro rebus in quo loco debeat indici. Videtur quod in loco in quo prius vocaretur, argumenta ff. de procu. l. pluribus ad munici. L. incola, ut si potior conditio praevenientis. [...] Sed videtur quod sit electio indicentis et crederem bene istam si princeps qui indicit posset de facili adiri quid erit de iure. Dico quod tunc utrobique indicatur sibi collecta pro rebus concernentibus suum. Nam non possemus dicere quod in uno domicilio collectizaretur pro rebus alterius domicilii. Nam non potest hoc fieri propter diversitatem patrimoniorum...». Guillaume de Cunh, super Codicem, cit., n. 7.

<sup>(50) «</sup>Et licet res unius domicilii deferret in alio non obstaret si inspiceretur ratio ipsius domicilii...et per ista quae hic dixi glossam potest sustineri de muliere quae habebat patrimonium in diversis locis ut secundum diversa patrimonia indicantur sibi collecta» *Ibidem* 

lettività porta gli altri a doversi accollare pro quota la cifra insoluta solo se la spesa non è stata ripartita individuando già le quote di ciascuno, in quello che il giurista ricostruisce come un atto negoziale tra i singoli e l'*universitas* di cui fanno parte (51). Lo stesso per l'immunità dal tributo concessa a singoli membri della comunità: essa conduce a un maggior aggravio per gli altri solo se sia stata concessa prima che l'*universitas* abbia assunto l'obbligazione che deve essere ripartita, non dopo (52). Con la duplice conseguenza che, se l'esenzione è concessa dal principe, questi dovrà tenerne conto nella successiva deliberazione delle spese da addossare alle comunità, mentre, se l'esenzione è concessa dalle singole comunità nella ripartizione, la stessa non avrà valore in casi eccezionali, come la difesa dall'attacco nemico (53). In altri termini, concedere un'esenzione significa restringere il patrimonio da sottoporre al tributo, il perimetro dell'*universitas* fra gli onerati.

A parti invertite, ove un soggetto non possa essere considerato, per sua natura, all'interno di quella comunità — come nel caso del *forensis* — la consuetudine di quella singola *universitas* potrà comunque comprenderlo, ove si possa provare che, per un certo periodo, quella ripartizione è stata chiesta a altri stranieri prima di lui, ed è stata pagata senza contestazione.

<sup>(51) «</sup>Quinto dubitatur, quid si aliquis ex illis quibus collecta est imposita reperiatur non solvendo. Nunquid portionem illius inexigibilem alii de universitate solvere tenebuntur? Bartolus in dicto § actor dicit quod sic: quia ad illam solvendam quilibet contribuit pro viribus patrimonii...quod tamen videtur dubitabile, quia ex quo modus solvendi collectam ab initio inter personas et universitates fuit pro rata cuilibet distinctus, merito est consequens, ne defectu unius personae ex ipsis non existentibus solvendo debeant alii praegravari [...]». PIETRO DEGLI UBALDI, de collectis, n. 17, in Tractatus Universi Iuris, t. XII, Venezia, 1584, fol. 97 v.

<sup>(52) «</sup>Sexto dubitatur, nunquid aliqui de universitate sunt exempti a solutione collectarum, nunquid reliqui tenebuntur soluere totam illam quantitatem...Et dominus Ludovicum in dicto § actor qui dicit, aut contingit aliquarum exemptio ante obligationem contractam, et alii tenentur soluere totam istam quantitatem, ad hoc text. Optimus in dicta lege ab omnibus, aut contingit post obligationem indistincte inter omnes, tunc non tenentur reliqui soluere partem contingentem exempto triplici ratione, primo quia satisfactum intelligetur eximenti, qui gratis remisit [...] secundo, quia obligatio certam formam a principio assumpsit, consequens est, ut non sit recedendum [...]». Ivi, n. 18.

<sup>(53)</sup> Ivi, n. 21.

Altre questioni potrebbero essere utilmente analizzate, ma la sostanza della cosa non cambierebbe: analizzata giuridicamente e quindi come istituto, non come finalità economica o politica anche l'imposta variabile nasce come onere reale, prima di quella concentrazione di poteri che chiamiamo Stato — o, se si preferisce, sovranità — e nasce come consuetudine fattuale e particolaristica al pari degli altri tributa. Re e Imperatori possono solo utilizzare questo sistema, non sostituirlo con uno totalmente positivo. Possono spendere, ad esempio e, solo dopo aver speso, possono ingiungere alle varie universitates di ripianare i debiti fatti per assolvere a esigenze che riguardano i patrimoni da esse rappresentati, ancora una volta su uno schema dominicale, non immediatamente potestativo (54). Ancora, possono subordinare a sé il giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza di quella specifica norma o costringere a diventare loro debitori coloro i quali sono, per antica consuetudine, percettori dei più disparati tributi. L'elenco degli strumenti che è possibile ricostruire dal diritto comune potrebbe continuare, individuando altrettante prospettive di ricerca, che complicherebbero ancora di più l'ambliopia metodologica da cui siamo partiti.

<sup>(54)</sup> Una dinamica, questa, ben analizzata dalla recente storiografia giuridica. Per un'ampia disamina si veda L. Mannori, «Aestima sive Catastra». Land Register and Legal Thought in Roman-Law Europe (14th-18th Centuries), in Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18. Jh.), L. Mannori (hrsg.), Baden-Baden, Nomos Verlag, 2001, p. 29 e ss.